

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 92 del 30 novembre 2022

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art.2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.